

DELIBERAZIONE 25 giugno 2018, n. 698

Approvazione delle Linee di indirizzo che regolamentano l'intervento del "Fondo Unico per il sostegno alla realizzazione delle Infrastrutture di servizio alle imprese", di cui all'art. 19 della L.R. 71/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la L.R. 12 dicembre 2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese" e in particolare: l'art. 3 lettera j) che prevede "la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione, al sistema turistico e commerciale e al trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi", l'art. 4 "Infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese" e l'art. 19 "Fondo unico per le infrastrutture";

Visto inoltre l'art. 12 della L.R. 71/2017 "misure di semplificazione e trasparenza" che prevede azioni finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle imprese e della pubblica amministrazione, all'informatizzazione dei procedimenti per l'accesso alle agevolazioni";

Considerata la necessità di approvare delle Linee di indirizzo e priorità per la gestione del: "Fondo Unico per il sostegno alla realizzazione delle Infrastrutture di servizio alle imprese" - di cui all'art. 19 della L.R. 71/2017, Allegato 1 alla presente Delibera;

Ricordato che tali Linee di Indirizzo si inseriscono all'interno dell'attività di semplificazione rivolta allo snellimento dell'attività amministrativa, riduzione degli adempimenti incombenti sulle imprese e pubblica amministrazione, riduzione dei tempi amministrativi e che esse rispondono alla necessità di dettare regole generali e standardizzate fruibili dai diversi settori dell'amministrazione regionale;

Visto il parere del CD nella seduta del 14 giugno 2018;

A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare le Linee di indirizzo e priorità per la gestione del: "Fondo Unico per il sostegno alla realizzazione delle Infrastrutture di servizio alle imprese", previste dall'art. 19 della L.R. 71/2017, Allegato 1 al presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

**Linee di indirizzo e priorità per la gestione del:
“Fondo Unico per il sostegno alla realizzazione delle Infrastrutture di servizio alle imprese” -
di cui alla L.R. 71/2017**

Indice:

- 1. Premessa**
 - 2. Compatibilità con il Trattato sul Funzionamento e le norme dell’Unione Europea relative agli Aiuti di Stato**
 - 3. Coordinamento con le azioni previste dalla Programmazione Regionale**
 - 4. Tipologie e Localizzazione degli interventi oggetto di contributo**
 - 5. Priorità**
 - 6. Beneficiari**
 - 7. Modalità di attuazione (procedure amministrative)**
 - 7.1 Principi Generali**
 - 7.2 Elementi che deve prevedere il Decreto di Concessione del Contributo**
 - 8. Risorse Finanziarie**
 - 9. Tipologia di contributo e Modalità di erogazione**
 - 10. Prescrizioni**
 - 11. Revoca e riduzione dei contributi**
 - 12. Disciplina dei controlli**
 - 13. Informazione**
 - 14. Norme finali**
-

1. Premessa

La Legge Regionale 12 dicembre 2017, n.71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”, definisce l’ambito di intervento della Regione nell’economia della Toscana, con la finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quella giovanile e femminile, per migliorare la competitività del sistema produttivo, sostenendo i processi di innovazione e di transizione all’economia digitale e favorendo l’introduzione dei principi dell’economia circolare.

La Legge, tra l'altro, disciplina il sostegno alla realizzazione delle infrastrutture di servizio alle attività produttive, prevedendo, all'articolo 3 lettera j) che gli interventi della Regione possano riguardare: “la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione, al sistema turistico e commerciale e al trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi”, dettagliando poi al successivo articolo 4 che tali infrastrutture di servizio, attuate anche con forme di partenariato con soggetti pubblici o privati, riguardano:

- a) aree e infrastrutture per insediamenti produttivi, con priorità per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA);
- b) spazi per lo start up e il coworking di imprese;
- c) infrastrutture per il trasferimento tecnologico quali centri e parchi scientifici e tecnologici, incubatori di impresa, laboratori di ricerca applicata e dimostratori tecnologici;
- d) infrastrutture inerenti alle attività di commercio e al turismo, ivi compresi i centri commerciali naturali.

Il comma 2 dello stesso articolo 4, prevede che la Regione favorisca la realizzazione di tali infrastrutture prioritariamente attraverso il recupero, l'utilizzazione, la riconversione e la valorizzazione di:

- a) aree bonificate;
- b) aree produttive dismesse;
- c) patrimonio immobiliare pubblico;
- d) aree interessate a progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana;
- e) aree logistiche destinate ad insediamento di imprese.

In ultimo l'articolo 19, per consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 3 lett. j), istituisce il “Fondo unico per il sostegno alla realizzazione delle infrastrutture di servizio alle imprese”.

In ragione della sopra richiamata disciplina, sono dettate le seguenti Linee di indirizzo e priorità di intervento del “Fondo Unico per il sostegno alla realizzazione delle Infrastrutture di servizio alle imprese” di cui alla Legge Regionale 71/2017, da ora in poi denominato Fondo.

2. Compatibilità con il Trattato sul Funzionamento e le norme dell'Unione Europea relative agli Aiuti di Stato

Il Regolamento della Commissione Europea 651/2014, dichiara alcune categorie di Aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE.

Gli Aiuti concessi a tal fine sono compatibili con il mercato interno e dunque esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione di cui all'articolo 108 TFUE se soddisfano tutte le condizioni previste dal Capo I del Regolamento 651/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di Aiuto di cui al capo III del medesimo regolamento.

Nello specifico il Fondo opera, nel quadro degli Aiuti, negli ambiti di seguito specificati::

- articolo 26 - Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca;
- articolo 55 - Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; limitatamente:
 - alle infrastrutture ricreative ad accesso aperto
 - alle spese di investimento
- articolo 56 - Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali.

3. Coordinamento con le azioni previste dalla Programmazione Regionale

Nel modello di programmazione che la Regione Toscana ha adottato con la Legge Regionale n.1 del 7 gennaio 2015, si delinea un quadro per la materia in questione, che si basa su due documenti:

- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), atto fondamentale di indirizzo per la programmazione regionale;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) con i suoi aggiornamenti.

In tali documenti si specificano gli indirizzi programmatici e si individuano gli interventi annuali anche in riferimento alle linee di azione finanziate dal Fondo.

In particolare, gli interventi oggetto del Fondo Infrastrutture ex articolo 4 della L.R. 71/2017 qui trattati, si riferiscono a quei progetti del PRS/DEFER riferiti al sostegno delle infrastrutture a servizio delle attività produttive finalizzati:

- al consolidamento e rafforzamento della produttività, competitività, promozione e internazionalizzazione (PRS Progetto Regionale 10);
- alla ricerca, lo sviluppo e l'innovazione (PRS Progetto Regionale 14).

Nel PRS/DEFER si individua un'elencazione non esaustiva degli interventi da sostenere. Rispetto a tale elencazione, eventuali altri interventi disposti dalla Giunta Regionale a supporto delle infrastrutture per le attività produttive debbono risultare coerenti con gli obiettivi definiti dalla L.R. 71/2017, dalla programmazione regionale e sono attuati nel rispetto dei presenti indirizzi mediante procedure

negoziali (accordi/accordi di programma) o procedure valutative (bandi, avvisi per manifestazione di interesse).

4. Tipologie e Localizzazione degli interventi oggetto di contributo

Gli interventi di progettazione e/o realizzazione che possono essere finanziate con il “Fondo unico per il sostegno alla realizzazione delle infrastrutture di servizio alle imprese”, di cui all’articolo 4 comma 1 della L.R.71/2017, possono riguardare:

a) Aree e infrastrutture per insediamenti produttivi, con priorità alle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA).

L'articolo 124 della L.R. 65/2014 dispone: “Al fine di incentivare interventi di riutilizzo e recupero degli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale e di ridurre il consumo di suolo, sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale, ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva, sono ammessi interventi di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia per i quali i comuni stabiliscono incrementi massimi della superficie utile lorda a titolo di premialità”.

La realizzazione di nuove aree produttive ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva, è subordinata alla previa verifica da parte del Comune dell’indisponibilità di riutilizzo e recupero degli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale esistenti.

La tipologia di interventi che potranno essere finanziati riguarderanno esclusivamente le seguenti opere di urbanizzazione primaria elencate:

- strade, piazze, piste pedonali e ciclabili a servizio degli insediamenti,
 - spazi di sosta o di parcheggio,
 - pubblica illuminazione,
 - spazi di verde attrezzato;
- opere di urbanizzazione secondaria elencate:
- reti di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue domestiche, urbane o industriali ed i connessi impianti di trattamento,
 - reti trasferimento dati.

Gli interventi saranno comunque effettuati previa verifica della comprovata esistenza di una domanda di insediamenti addizionale a quella esistente sul territorio, pari ad almeno l’80% della superficie utile lorda destinata alla nuova area produttiva, attestata dall’Amministrazione comunale. Tutti gli interventi finanziati assicurano il rispetto delle normative in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio, qualità e sostenibilità edilizia, nonché la normativa in tema di efficienza energetica.

Le APEA per le quali è prevista una priorità, rispondono alla normativa di cui all'articolo 18 della L.R. 87/1998: “ Le aree di cui al comma 1 sono attrezzate con un adeguato sistema di controllo delle emissioni di inquinanti, e sono caratterizzate altresì dalla presenza e dalla gestione unitaria ed integrata di infrastrutture e servizi idonei a garantire: a) la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; b) la tutela della salute e della sicurezza; c) la riduzione delle pressioni ambientali, ivi comprese la corretta gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, l'uso sostenibile delle risorse, nonché il risparmio e l'efficienza energetica; d) modalità sostenibili per la logistica, l'accessibilità e la mobilità interna ed esterna“.

b) spazi per lo start up e il coworking di imprese¹:

Sono spazi per lo start up², gli spazi attrezzati e infrastrutturali comprensivi di servizi immobiliari di base, atti a favorire il processo di creazione di nuove imprese, anche mediante l'offerta di servizi di supporto di cui al “Catalogo dei servizi avanzati e qualificati”.

Tali spazi debbono rispettare i seguenti requisiti:

1. ospitare un numero di imprese che hanno superato la fase di incubazione (3 anni) non superiore al 10% delle imprese insediate o dei moduli a disposizione, le imprese che hanno superato la fase di incubazione potranno permanere per un massimo di ulteriore 1 anno.
2. fornire servizi immobiliari di base e servizi di accompagnamento/tutoraggio, di cui al “Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati”, con prevalenza dei servizi immobiliari di base. Tali requisiti dovranno essere attestati dal rappresentante legale del soggetto gestore e/o da un revisore dei conti.

Il Bando (o lo strumento negoziale) determina i requisiti che dovranno essere riferiti al biennio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di contributo.

Spazi di co-working dove, all'interno di un sistema/struttura (normalmente un immobile o sua porzione dedicata), c'è condivisione di spazi fisici, attrezzature, sistemi informativi, servizi di supporto, risorse e servizi e si attua uno scambio di professionalità, contatti e conoscenze.

Ammissibili a contributo sono gli interventi che supportano la realizzazione infrastrutturale degli spazi e le relative attrezzature da parte di soggetti pubblici, iscritti all'elenco qualificato di fornitori di spazi di co-working in Toscana, che rispondono ai requisiti previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 365 del 10 aprile 2017.

¹ Vedi Allegato A alla Delibera della G.R. n.365 del 10/04/2017

² Vedi linee Guida approvate con Delibera della G.R. n. 1405 del 27/12/2016.

c) infrastrutture per il trasferimento tecnologico quali centri e parchi scientifici e tecnologici, incubatori di impresa, laboratori di ricerca applicata e dimostratori tecnologici;

Si riportano le seguenti definizioni:

Parchi scientifici (Science Park): sistemi organizzati, localizzati in prossimità di università, istituti di istruzione superiore o centri di ricerca avanzata che presentano collegamenti operativi con tali organismi. Hanno come scopo principale la creazione e lo sviluppo di imprese innovative e la promozione di interventi di trasferimento tecnologico dalle università e dalle altre istituzioni di ricerca alle imprese; -

Parchi di ricerca (Research Park): sistemi organizzati, situati normalmente nei pressi di un'università o di istituzioni accademiche o di ricerca e impegnati precipuamente in attività di Ricerca anziché di Sviluppo. Il fattore distintivo è quindi costituito dal legame tra università e ricerca in attività di avanguardia scientifica tecnologica;

Parchi tecnologici (Technology Park): strutture che comprendono imprese occupate nell'applicazione commerciale di innovazioni tecnologiche. Hanno come obiettivo non solo la R&S, ma anche la progettazione, la produzione e la predisposizione dei sistemi per la vendita, delle attività di marketing e dei servizi post vendita al fine di favorire la traduzione delle innovazioni tecnologiche in prodotti/servizi da immettere sul mercato. Si distinguono quindi dai Parchi scientifici o di ricerca per un maggior rilievo delle attività di produzione. La partecipazione di istituzioni accademiche non riveste importanza essenziale;

Centri di innovazione (Innovation Centre): strutture in grado di offrire assistenza e servizi tecnologici produttivi e finanziarie ad imprese, generalmente nuove, impegnate nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti o processi produttivi innovativi. Lo scopo dei centri di innovazione è promuovere la creazione di imprese ad alta tecnologia e sostenere le attività di innovazione promosse dalle PMI. I servizi forniti comprendono consulenze in materia di finanziamenti, commercializzazione e tecnologia, ed anche servizi a carattere tecnico (ad esempio, segretariato);

Incubatori di nuove imprese: sistemi all'interno dei quali sono concentrate, in uno spazio limitato, imprese di nuova creazione. L'obiettivo è quello di aumentare le possibilità di sviluppo e il tasso di sopravvivenza di tali imprese mettendo a loro disposizione edifici, a carattere modulare, con servizi comuni (impianti, telefax, elaboratori, ecc.), nonché un supporto manageriale e servizi di assistenza; Tecnopoli, iniziative rivolte a valorizzare il potenziale universitario e scientifico, disponibile su un dato territorio urbano al fine di metterlo a disposizione del tessuto economico ed industriale delle imprese esistenti, non solo nella città, ma nell'intera regione;

Poli tecnologici: spazi circoscritti nei quali si raggruppano tutte le attività strategiche per il processo innovativo: formazione di capitale umano altamente qualificato, attività di ricerca di base ed applicata e diversi servizi di incubating e finanziari che aiutano le imprese ad elevati contenuti tecnologici a nascere, a crescere ed eventualmente a localizzarsi sul territorio.

Il Bando (o lo strumento negoziale) determina i requisiti che dovranno essere riferiti al biennio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di contributo.

Ammissibili a contributo sono gli interventi che supportano la realizzazione infrastrutturale degli spazi riconducibili a soggetti pubblici e le relative attrezzature.

d) infrastrutture inerenti alle attività di commercio e al turismo, ivi compresi i centri commerciali naturali

Gli interventi ammissibili a contributo possono comprendere:

- a) interventi per il miglioramento del decoro urbano e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti;
- b) forme di incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso temporaneo di tali locali e la previsione di modalità di condivisione degli spazi tra più attività commerciali;
- c) programmi di qualificazione delle attività commerciali e turistiche;
- d) interventi di qualificazione e promozione a favore dei centri commerciali naturali, intesi ai sensi del Codice del Commercio, come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.

Tra le opere che a titolo esemplificativo possono essere ricomprese vi sono: fornitura e posa in opera di elementi di arredo e decoro urbano (compresa l'installazione di opere d'arte e fontane), allestimento di punti informativi, di accoglienza o desk informatizzati, contenitori per la raccolta dei rifiuti, dissuasori fissi, aree e posteggi biciclette, impianti di illuminazione secondaria (con esclusione degli eventuali costi per sotto servizi), pedane o tecnologie per l'abbattimento di barriere architettoniche, realizzazione cartellonistica (con esclusione di quella prevista per legge dal Codice della Strada), targhe e insegne identificative delle località turistiche e/o commerciali o di eventi storici, allestimento di parchi giochi compreso l'allestimento di superfici antitrauma, tettoie e allestimenti aree di sosta, segnapassi, verde urbano³ in aree pubbliche, interventi di riqualificazione

³ Inteso come la parte di verde che deve assolvere prioritariamente ad una funzione igienico-sanitaria, sociale e ricreativa, protettiva, estetico architettonica, culturale ecc. allo scopo di migliorare le condizioni insediative e residenziali delle popolazioni nelle aree urbane.

e/o messa a norma di marciapiedi (abbattimento barriere architettoniche), spazi da destinare a commercio su aree pubbliche, infrastrutture multifunzionali ricreative ad accesso aperto.

I contributi relativi ad infrastrutture da destinare ad attività congressuale e fieristica sono ammissibili esclusivamente nel quadro di accordi di programma e sulla base di analisi di impatto economico-gestionale

Per quanto concerne gli interventi in aree urbane sono esclusi dal contributo del Fondo Unico:

- interventi per l'installazione di sottosistemi a rete per l'erogazione dei servizi ubicati nel sottosuolo;
- piste ciclabili che per le loro caratteristiche sono da considerarsi opere di infrastrutturazione primaria
- interventi diretti di edilizia universitaria e scolastica (uffici amministrativi, aule per la formazione e la didattica);
- interventi diretti relativi al risparmio energetico e alla produzione di energia;
- interventi per le opere di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica);
- infrastrutture connesse al sistema di mobilità e trasporto, per quanto attribuito di competenza agli enti proprietari dall'articolo 14 comma 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e suo regolamento di attuazione.

Nel caso in cui il sostegno riguardi le attività di progettazione degli interventi sopra elencati, potranno essere finanziati:

- studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze del sistema territoriale rappresentato dagli enti pubblici territoriali, anche rappresentati in forma plurale;
- studi di fattibilità economico finanziaria di opere pubbliche;
- studi di fattibilità per progetti definitivi ed progetti esecutivi.

5. Priorità

I contributi concessi a valere sul Fondo Unico per le infrastrutture sono destinate alla realizzazione degli interventi sul territorio regionale, con priorità per quelli finalizzati al recupero, utilizzazione, riconversione e valorizzazione di:

- a) aree bonificate;

- b) aree produttive dismesse⁴;
- c) patrimonio immobiliare pubblico;
- d) aree interessate a progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana;
- e) are e logistiche destinate ad insediamento di imprese .

Come previsto negli atti di programmazione regionale, gli interventi sono prevalentemente promossi mediante procedimenti negoziali (Accordi/Accordi di Programma) ed eventualmente a fronte di Bandi/Avvisi, con particolare attenzione alle aree di crisi come individuati dalla disciplina nazionale e/o regionale, alle aree interne e alla riqualificazione di aree da destinare a favorire nuovi investimenti produttivi.

6. Beneficiari

Al Fondo unico possono accedere le pubbliche amministrazioni, così come definite dall'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo n.165 del 2001 e, in particolare:

- le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,
- le istituzioni universitarie,
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Inoltre possono accedere:

- le società in house a soggetti pubblici e le società a controllo pubblico, come disciplinate dal D.Lgs.175/2016,
- gli organismi di ricerca così come sono definiti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

I soggetti beneficiari sopra elencati devono avere la sede o l'unità locale sul territorio della Regione Toscana.

7. Modalità di attuazione (procedure amministrative)

7.1 Principi Generali

La Giunta Regionale con proprio atto di indirizzo, individua l'oggetto e gli obiettivi di ciascun intervento del Fondo unico, specificando:

⁴ Si specifica che per aree produttive dismesse si intendono le aree nelle quali la condizione di dismissione, caratterizzata dalla cessazione delle attività economiche su almeno il 50 per cento delle superfici coperte, sussiste ininterrottamente da oltre tre anni. Il comune territorialmente competente accerta e attesta, preliminarmente al riconoscimento del contributo, la sussistenza di tali condizioni.

- a) la conformità del regime di Aiuto agli Orientamenti Comunitari;
- b) la tipologia del procedimento;
- c) i soggetti beneficiari;
- d) i criteri di selezione;
- e) gli ambiti di applicazione;
- f) le spese ammissibili, nella misura minima e massima, il periodo di eleggibilità;
- g) l'intensità degli Aiuti;
- h) le modalità di erogazione;
- i) gli obblighi dei beneficiari;
- j) le modalità di controllo;
- k) le ipotesi di revoca;
- l) le modalità di monitoraggio e valutazione;
- m) il carattere strategico del progetto;
- n) gli eventuali altri elementi utili per la completa definizione dell'intervento, anche con riguardo alle specificità dello stesso.

I contributi di cui al Fondo sono soggetti a monitoraggio (procedurale e finanziario) e a rendicontazione analitica sulla base dello stato di avanzamento dell'opera e comunque almeno ogni semestre. In caso di particolari criticità potranno essere attivati monitoraggi a cadenza inferiore al trimestre.

La concessione dei contributi ai beneficiari di cui all'articolo 7, potrà avvenire attraverso:

1. stipula di Accordi/Accordi di Programma;
2. pubblicazione di Bandi/Avvisi per manifestazione di interesse;
3. direttamente con deliberazione della Giunta Regionale a condizione che gli interventi siano stati previsti da Leggi regionali e siano coerenti con le priorità della programmazione regionale.

In ogni caso, la concessione dei contributi è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità e di verifica della corrispondenza dei contenuti tecnico-progettuali all'oggetto del finanziamento, svolta di norma da un soggetto gestore individuato dalla Regione, relativamente alle modalità di presentazione delle istanze, ai requisiti minimi richiesti dalla procedura di concessione dell'agevolazione ed alla tipologia e finalità dell'intervento proposto, con conseguente determinazione del quadro economico delle spese ammissibili.

A tal fine, per l'accesso al contributo la Regione richiede - di norma - che la domanda sia accompagnata dal progetto definitivo *redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.*

ancorché non approvato dall'Ente, e verificato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con relativa copertura finanziaria, dal crono-programma degli interventi e da un piano di gestione.

Il crono-programma presentato dal beneficiario deve indicare anche i tempi necessari allo svolgimento della progettazione esecutiva, il termine entro cui si prevede di avviare il procedimento di gara per la realizzazione dei lavori e i tempi di realizzazione, che devono trovare riscontro nel Piano di Gestione.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, qualora previsto per legge, i progetti devono essere già inseriti nel Programma triennale di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, o comunque deve essere stato avviato il procedimento per il loro inserimento.

L'impegno contabile della Regione è assunto nella misura del quadro economico emergente dall'istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo ed è imputato sugli esercizi del bilancio di previsione della Regione in base al crono-programma procedurale e finanziario presentato dal beneficiario, nonché in base ai tempi di rendicontazione a carico del beneficiario e della conseguente istruttoria da parte del gestore e/o degli uffici regionali, con relativa previsione di liquidazione.

Il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, entro 30 giorni dalla sua approvazione, il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico-finanziario, che costituisce il riferimento per la rendicontazione della spesa e per la verifica di corrispondenza al progetto ammesso a finanziamento.

La rendicontazione deve essere presentata dal soggetto beneficiario, sulla base di documentazione di spesa regolarmente quietanzata.

Il finanziamento dell'attività di progettazione, non predetermina alcun impegno a carico della Regione al finanziamento della realizzazione dell'infrastruttura.

7.2 Elementi che deve prevedere il Decreto di Concessione del Contributo

Il decreto di concessione del contributo, contiene i seguenti elementi:

1. in relazione alla progettazione, può riconoscere la spesa già effettuata ai fini della realizzazione del progetto, purché rendicontabile;
2. in relazione ai ribassi d'asta ottenuti a seguito dell'aggiudicazione dei lavori,
 - prevede che, non oltre la conclusione dei lavori, vi sia la possibilità per il soggetto beneficiario di rimodulare il quadro economico dell'intervento adeguando, fino al

massimo del 5% dell'importo contrattuale oltre IVA, la somma a disposizione per imprevisti, attingendo dal ribasso d'asta;

- prevede il rientro nella disponibilità della Regione dell'intera somma. In casi straordinari motivati dalla rilevanza e strategicità dell'intervento addizionale, la Giunta Regionale può autorizzare il beneficiario ad utilizzare le economie generate dai ribassi d'asta fino alla loro totalità ma per interventi che non siano stati deliberati e affidati successivamente alla conclusione dei lavori già finanziati e comunque funzionali all'infrastruttura oggetto del finanziamento;
1. in relazione alla compartecipazione finanziaria dei soggetti pubblici beneficiari, prevede la possibilità di revoca del contributo nel caso in cui il mancato reperimento delle risorse di cofinanziamento, all'interno dei bilanci degli enti beneficiari, determini un ritardo nell'attuazione del crono programma;
 2. in relazione al monitoraggio dell'andamento dell'opera, prevede a carico del soggetto beneficiario puntuali obblighi informativi pena la riduzione e/o revoca del contributo concesso, nonché l'obbligo di inserire i relativi dati richiesti negli applicativi in uso destinati a tal fine;
 3. in relazione al cronoprogramma, indica le singole fasi relative al ciclo vitale del progetto, in particolare:
 - il progetto si considera concluso quando se ne ha l'effettivo funzionamento, ovvero l'intervento è funzionale e funzionante e – se prevista – ha già una gestione da parte del soggetto individuato;
 - in caso di affidamento della gestione, le relative procedure devono essere avviate e concluse entro e non oltre i sei mesi successivi dalla conclusione del progetto;
 - il contributo può essere revocato per ritardi (eccetto che essi siano dovuti a eventi imprevedibili o a forza maggiore), nel caso di mancata conclusione della progettazione esecutiva o per mancato avvio della procedura di affidamento dei lavori nei tempi programmati. In caso di ritardo, gli uffici valutano la possibilità di convocare il soggetto beneficiario al fine di analizzare le cause che lo hanno determinato ed insieme individuare possibili soluzioni, concordando successivamente un nuovo crono programma. Nel caso di ulteriore ritardo (non dovuto a eventi imprevedibili o a forza maggiore) i settori regionali dispongono – previo avvio del relativo procedimento - la revoca del contributo ed il recupero dell'anticipo eventualmente già erogato.
 4. In relazione alle richieste di proroghe, varianti e revoche, prevede che esse siano adeguatamente motivate e formalmente trasmesse alla Regione e/o soggetto gestore. Le

varianti nella distribuzione tra singole voci di spesa previste per l'intervento, sono ammesse di norma in misura massima del 20% del costo totale ammissibile. Di norma, non è ammessa la presentazione di di varianti negli ultimi 6 mesi dalla data (autorizzata dalla Regione) di ultimazione dei lavori

5. In relazione alla "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", rimanda a quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
6. In relazione al pagamento del saldo può prevedere che possa avvenire dopo l'effettiva entrata in funzione dell'opera finanziata.

8. Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie che afferiscono al Fondo unico per le infrastrutture sono le seguenti:

- a) risorse allocate nel Bilancio regionale in attuazione del PRS 2016-2020 e successivi atti di programmazione, siano esse di origine comunitaria, nazionale o regionale;
- b) disponibilità residue di natura vincolata riferite a precedenti misure di intervento, anche allocate presso soggetti gestori e opportunamente riacquisite al Bilancio regionale;
- c) economie di natura vincolata riferite a precedenti misure di intervento, generate da rinunce, revoche o minori assegnazioni;
- d) rientri e restituzioni a fronte di revoche di contributi erogati riferite a risorse vincolate;
- e) disponibilità del Fondo Progettazione interventi strategici di cui alla Delibera di G.R. 804/2013.

9. Tipologia di contributo e Modalità di erogazione

Con le risorse del Fondo possono essere concessi:

- contributi in conto capitale, di norma fino ad un massimo del 50% del valore dell'investimento ammesso, e comunque nei limiti delle disposizioni sugli aiuti se applicabili. Nei casi diversi dall'applicazione degli aiuti, la Giunta Regionale può individuare, in sede di approvazione degli indirizzi di cui al precedente articolo 7 o negli atti negoziali, tassi di cofinanziamento superiori per interventi in aree di crisi o aree interne, e per i comuni di dimensione inferiore ai 10.000 abitanti;
- finanziamenti agevolati (a tasso zero) fino al 100% del valore dell'investimento, da restituire mediante un piano di rientro di durata compresa tra i 5 ed i 10 anni.

Le modalità di erogazione prevedono:

- acconto fino ad un massimo del 20% del contributo concesso, al momento dell'aggiudicazione dei contratti;
- liquidazione intermedia sulla base dei SAL presentati di valore non inferiore al 15% del costo totale ammesso a contributo;
- saldo del residuo finale a seguito della trasmissione della rendicontazione finale e certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'opera e dell'attestazione, da parte del beneficiario, dell'entrata effettiva in funzione dell'opera finanziata e – qualora occorra - dell'avvenuto affidamento della gestione. Dalla data di ricezione della comunicazione decorrono i termini per la permanenza dell'operazione;
- Nel caso di disposizioni che prevedono un differimento dell'entrata in effettiva funzione dell'opera finanziata rispetto alla sua conclusione, tale differimento non può superare di norma i 6 mesi dal termine di regolare esecuzione o collaudo dell'opera.

E' consentita l'erogazione del contributo in conto anticipo, fino ad un massimo del 40% del contributo concesso, previa rilascio di idonea fidejussione.

I soggetti beneficiari sono tenuti alla presentazione di apposita fidejussione (bancaria o assicurativa) a garanzia degli anticipi di contributo ottenuti, qualora richiesti in misura superiore al 20% previsto al momento dell'aggiudicazione, o richiesti senza essere supportati da idonea rendicontazione della spesa avvenuta.

La fidejussione potrà essere svincolata dopo la rendicontazione di spesa equivalente o superiore all'importo del maggior anticipo erogato al momento dell'aggiudicazione, o dopo l'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione presentata a saldo.

10. Prescrizioni

I soggetti beneficiari ammessi a contributo, il cui costo ammissibile totale superi l'importo di 1.000.000,00 di Euro, devono obbligatoriamente, a pena di decadenza, trasmettere alla Regione Toscana le informazioni necessarie per il calcolo delle "entrate nette"⁵, entro trenta giorni dalla data della ricezione della comunicazione di ammissione al contributo⁶. Vi è l'obbligo, da parte dei beneficiari, di aggiornare il calcolo delle entrate nette anche successivamente alla conclusione del progetto, per un periodo massimo di cinque anni dal saldo finale relativo al contributo concesso.

⁵ Regolamenti Comunitari: art. 61 Regolamento UE n. 1303/2013 e art. 15 Regolamento delegato UE n. 480/2014 .

⁶ L'applicativo a supporto dei beneficiari sarà reso disponibile via web presso l'organismo intermedio o presso Irpet.

Tutti i soggetti beneficiari, salvo il caso di coloro che sono ammessi a contributo per la sola progettazione, sono tenuti a presentare il Piano di Gestione, secondo le modalità definite nell'applicativo messo a disposizione dall'Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana (IRPET)⁷.

In via generale:

- non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario, pubblico, regionale, nazionale o comunitario;
- le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, sono quelle riconosciute dalla Commissione Europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'Aiuto o, in caso di Aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione;
- di norma il limite massimo di spese tecniche ammissibili, quali progettazione, direzione lavori, sicurezza cantiere, collaudo, è pari al 10% dell'investimento ammesso;
- di norma il limite massimo di spese per acquisto di aree e terreni, è pari al 10% dell'investimento ammesso;
- I contributi in natura sotto forma di forniture di terreni e immobili sono ammissibili purché il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione; il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione; il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente; il valore dei terreni o immobili è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato;
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non è recuperabile.

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- garantire, nei casi di minore rendicontazione delle spese rispetto al quadro economico autorizzato dalla Regione, che il progetto realizzato risponda ai criteri del lotto funzionale, pena la revoca del contributo;
- non alienare, cedere o distrarre (anche parzialmente) i beni oggetto dell'investimento, né modificare la finalità oggetto del contributo, per il periodo determinato nell'atto di concessione, comunque non superiore ai 15 anni dall'entrata in funzione del progetto (articolo 20 comma 3 della L.R. 71/2017);

⁷ L'applicativo a supporto dei beneficiari sarà reso disponibile al seguente indirizzo Web: <http://sdf.irpet.it/login>

- garantire la conservazione fino al decimo anno successivo alla chiusura del programma della documentazione inerente la realizzazione dell'intervento, nella forma in originale oppure in copia fotostatica resa conforme all'originale secondo la normativa nazionale vigente;
- adottare un sistema contabile appropriato ed affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata, per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata;
- consentire ai funzionari della Regione o a soggetti da essa incaricati ed ai funzionari degli Organismi Intermedi appositamente individuati, lo svolgimento di controlli e ispezioni;
- comunicare i dati relativi alla realizzazione dell'intervento aggiornando il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Regionale. Salvo diversa indicazione, di norma il monitoraggio è semestrale;
- rispettare nelle procedure per l'appalto e l'esecuzione dei lavori la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza, salute e caporalato;
- Rispettare le norme relative al Trattamento dei Dati Personali⁸.

11. Revoca e riduzione dei contributi

In caso di mancata realizzazione del progetto, nonché in caso di realizzazione parziale o difforme da quella autorizzata, oppure in caso di rinuncia, è disposta la revoca, totale o parziale, del contributo concesso.

Il provvedimento di revoca, totale o parziale, è preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca che, salvo il caso di sospensione, si conclude entro novanta giorni.

Con il provvedimento di revoca è disposta, a carico del beneficiario, la restituzione, parziale o totale, delle eventuali somme erogate, maggiorate degli interessi maturati calcolati al tasso ufficiale di riferimento. Ai sensi dell'art.18 bis del Regolamento di contabilità approvato con d.p.g.r. 61/R/2001, per gli enti e le amministrazioni pubbliche non si applicano le maggiorazioni di interessi e spese.

⁸ REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Comportano la revoca totale del contributo:

- la mancata realizzazione dell'intervento; in caso di realizzazione parziale, occorre che l'investimento realizzato rappresenti un lotto funzionale autonomo e che sia garantita l'entrata in funzione del progetto;
- il mancato collaudo o funzionalità dell'intervento (salvo il caso di causa di forza maggiore);
- il non adempimento delle disposizioni in materia di contratti pubblici e le eventuali altre previsioni contenute nel Bando o nel provvedimento di concessione del contributo.

L'eventuale revisione del quadro economico non comporta atto di revoca.

12. Disciplina dei controlli⁹

In relazione al ciclo del progetto la Regione procede a svolgere:

- controlli ex ante
- controlli in itinere
- controlli ex post.

I controlli possono essere:

- di natura documentale, e pertanto svolti on-desk,
- in loco (fisici), mediante sopralluoghi e/o ispezioni.

I controlli ex ante documentali sono finalizzati alla verifica della corrispondenza dell'opera con le finalità del contributo e sono effettuati sul 100% dei progetti finanziati, determinandone l'ammissibilità al contributo.

I controlli in itinere possono essere documentali e in loco. I controlli in itinere documentali sono effettuati sul 100% delle OOPP cofinanziate e sulle relative spese ammissibili. I controlli in itinere in loco, di norma, si effettuano annualmente su un campione corrispondente ad almeno l'1% delle OOPP in corso realizzazione e su quelli che registrano un ritardo rispetto al cronoprogramma di realizzazione superiore a 6 mesi.

I controlli ex post possono essere documentali e in loco. I controlli ex post documentali sono finalizzati alla verifica della sussistenza della documentazione inerente e/o comprovante la completa realizzazione dell'opera, la sua funzionalità, I controlli ex post in loco sono effettuati successivamente alla conclusione della realizzazione e al collaudo dell'opera e sono finalizzati alla verifica della effettiva utilizzazione dell'opera secondo le finalità oggetto del contributo. Tali

⁹ Delibere: G.R. n.346 del 03/04/2017 e G.R. n.1205 del 09/11/2017

controlli si effettuano annualmente su un campione del 2% delle OOPP concluse nell'anno precedente.

13. Informazione

Il beneficiario del contributo deve, contestualmente e successivamente alla realizzazione dell'intervento, informare il pubblico che tale intervento è stato realizzato grazie al contributo della Regione Toscana ed eventualmente di altri Fondi (nazionali e/o europei), mediante esposizione in luogo ben visibile una targa / poster / cartellone / grafica che riporta la dicitura **“opera finanziata con il contributo di Regione Toscana”**.

14. Norme finali

Si rimanda, per quanto non specificato, alla Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 71 “ Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”.